

Emendamento

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 , aggiungere il seguente:

"Articolo 4-bis

Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale delle professioni ordinistiche, il Governo su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni con riferimento ai liberi professionisti ordinistici a cura degli enti di previdenza di diritto privato e loro associazioni nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione;

b) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una repentina caduta dei redditi o gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo inaggravante.".

Il Relatore

Emendamento

Articolo 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Articolo 4-bis

Delega al Governo per la gestione previdenziale separata di lavoratori autonomi

1. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad un più equo rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni riferite ai soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti cui sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui in premessa;
- b) integrazione del comitato amministratore della gestione separata di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni con cinque componenti in rappresentanza dei soggetti di cui in premessa con modalità elettive;
- c) possibilità per i soggetti di cui in premessa di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 262, quale rivalsa per i versamenti contributivi;
- d) superamento delle duplicazioni contributive relative alle medesime quote della retribuzioni a carico di differenti gestioni di previdenza obbligatoria;
- e) eliminazione dei requisiti contributivi e degli altri limiti posti alla facoltà di avvalersi della totalizzazione dei periodi assicurativi."

Il Relatore

Emendamento

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 , aggiungere il seguente:

"Articolo 4-bis

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti pubblici che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste.

b) semplificazione dell'attività di impresa attraverso il riconoscimento del ruolo sussidiario dei professionisti a cui demandare funzioni di asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale da utilizzarsi anche nell'ambito degli appalti pubblici e privati, di certificazione in materia tributaria, di asseverazione di buone prassi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia della salute dei lavoratori;

c) riconoscimento del ruolo sussidiario demandando ai professionisti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di diritto civile, di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.".

Il Relatore

Emendamento

Articolo 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Articolo 5-bis

Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo

1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2016, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività.".

Il Relatore

Emendamento

Articolo 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;
 - b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
 - c) eliminazione o semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
 - d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione."

Il Relatore

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti del Decreto Legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all'art.48 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile."

Il Relatore

Emendamento

Articolo 13

All'Articolo 13, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.».

Il Relatore

Emendamento

Articolo 13

All'Articolo 13, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti commi:

«5. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziare, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove, senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti implementabile attraverso atti di indirizzo all'ANPAL e intese con i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.».

Il Relatore

Emendamento

Articolo 14

All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.».

Il Relatore

Emendamento

Articolo 15

All'Articolo 15, nella rubrica, dopo "Trattamento normativo" sono inserite le parole:

“, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze”.

Inoltre, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

«2. Al lavoratore coinvolto in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge può essere riconosciuto attraverso l'accordo che lo regola un diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.

3. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, che ne assumono i costi. I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi dalla disciplina comunitaria di riferimento.».

Il Relatore